



## COMUNE DELLA SPEZIA

### SERVIZI FINANZIARI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO AI FINI DELLA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DELL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 3.550.000,00= PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI DIVERSI

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto di mutuo per un importo massimo erogabile di euro 3.550.000,00= per opere pubbliche e investimenti diversi, indicate nei documenti previsionali e programmatici del Comune della Spezia nell'anno 2011.

Il Comune non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo del mutuo da contrarre, potendo lo stesso essere inferiore al valore complessivo stimato della provvista.

#### Art. 2 - Condizioni

Il finanziamento è regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., dal Codice dei contratti pubblici D.lgs 163/2006 e s.m.i., dal R.D. 23/05/1924 n. 827 e per quanto non espresso, dal Codice Civile.

L'importo del mutuo perfezionato, sarà versato, ai sensi dell'art. 77 quater del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, nella Legge 133/2008, presso il Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - in una o più erogazioni, entro il 31/12/2011, sulla base della semplice richiesta scritta del Mutuatario, solo dopo che sarà pervenuto alla Banca mutuante la copia del contratto di mutuo e la documentazione concernente il perfezionamento della garanzia di cui al successivo art. 4.

Il mutuo dell'importo massimo di €. 3.550.000,00=, sarà comunque interamente erogato entro il 31 dicembre del corrente anno, secondo quanto disposto dalla lettera b) comma 2 dell'art. 204 del T.U.E.L., e reso disponibile in Tesoreria Comunale il 1° gennaio 2012, data di inizio dell'ammortamento.

L'erogazione verrà effettuata contro ritiro di quietanza sottoscritta dal Tesoriere Comunale del Comune della Spezia.

Il tasso di interesse applicato sarà il tasso fisso, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II - del 12 Luglio 2010 "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del D.L. 2/3/1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/1989 n. 144", alle seguenti condizioni:

#### CONDIZIONI DELL'OFFERTA

- Tasso fisso: parametro spread max 1,70% applicabile come da Decreto Ministero Economia e Finanze del 12.07.2010 - art. 2 – comma 1 – lettera c) su Interest Rate Swap 12y del giorno lavorativo precedente la stipula del contratto di mutuo;
- Durata: 20 anni;
- Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso;
- Decorrenza ammortamento: 1 gennaio 2012;
- Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);
- Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (tasso fisso + spread) fino ad un massimo di 0,01 punti percentuali;
- Possibilità di effettuare, senza che l'Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 – comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall'art. 3 – comma 18 – della Legge 350/2003;
- Estinzione anticipata del mutuo a tasso fisso: nessuna penale, o commissioni, fatta eccezione di: un eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell'operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all'IRS con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b);
- L'Ente si riserva altresì di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso (Cassa DD.PP.), qualora le condizioni di detto Istituto risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall'esito di gara.

- La presentazione dell'offerta è vincolante per l'offerente e comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente bando;

#### Art. 3 Restituzione della somma

Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto ai sensi dell' art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000 e successivi aggiornamenti. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell'ammortamento.

Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della stipula: detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

#### Art. 4 Garanzia

A garanzia di ogni obbligazione nascente dal presente contratto il mutuatario si obbliga a vincolare irrevocabilmente e delegare "pro-solvendo" in favore della Banca sui cespiti delegabili ai sensi di legge, e per tutta la durata del mutuo, le somme necessarie al rimborso del mutuo tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento.

A tal fine il mutuatario si obbliga a notificare immediatamente al proprio Tesoriere atto di delega affinché provveda irrevocabilmente ai pagamenti nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato, ai sensi degli artt. 206 e 220 del "T.U.E.L."

#### Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

L'Istituto Bancario aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'Istituto bancario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio, compresi l'eventuale cambiamento della ragione sociale, il codice IBAN, ecc.

### Obblighi specifici del "Mutuatario"

Il "Mutuatario" si obbliga a presentare alla "Banca", ove richiesto, copia dei bilanci di previsione, dai quali dovranno risultare gli stanziamenti delle somme occorrenti per gli adempimenti dipendenti dal contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.

Il "Mutuatario" si obbliga inoltre:

- ad effettuare presso l'Istituto mutuante i pagamenti dipendenti dal contratto di mutuo;
- a garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati ed a prestare altre idonee garanzie ed a rilasciare altri atti di delega qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati;
- a notificare agli eventuali successivi Tesorieri pro-tempore gli atti di delega sopra previsti, dandone comunicazioni all'Istituto mutuante.

### ART. 6 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della parte mutuante, qualora l'istituto bancario aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Istituto mutuante nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Istituto mutuatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

La Banca aggiudicataria avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso di mancato adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Comune della Spezia nel contratto di mutuo.

#### Art. 7 Oneri e spese

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali e fiscali.

#### Art. 8 – Controversie e Foro competente

Per gli effetti del contratto di mutuo e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Ente mutuatario e l'ente mutuante eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi quali indicate nelle comparizioni in sede di stipula del contratto di mutuo.

Per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto di mutuo sarà competente il Foro della Spezia.

#### Art. 9 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, e al Regolamento sui contratti del Comune della Spezia, e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

- Responsabile del Procedimento di Gara: Ufficio Gare e Contratti – Dott.ssa Coturri Roberta Tel. n. 0187/727247.
- Responsabile dei Servizi Finanziari: Dott.ssa Barbara Rodighiero – Tel. 0187/727299 – fax 0187727321 email: [barbara.rodighiero@comune.sp.it](mailto:barbara.rodighiero@comune.sp.it)